

STATUTO

ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

ART. 1 DENOMINAZIONE

Il presente Statuto disciplina l'attività dell' ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI - Organizzazione senza scopo di lucro (in acronimo ACU non profit), costituita in data 27 febbraio 1984 con la denominazione Associazione Italiana Agricoltura Alimentazione Salute Difesa Consumatori *AGRISALUS*, con rogito per notar Fernando de Paola da Roma e con le modificazioni introdotte dalle successive Assemblee.

Il logo dell'ACU-Associazione Consumatori Utenti è rappresentato da una figura geometrica di colore verde che rappresenta sei triangoli equilateri, ciascuno con un'area doppia di quello successivo, che si muovono sviluppandosi nello spazio nella forma di una spirale logaritmica. Tale spirale rappresenta simbolicamente lo sviluppo della vita.

ART.2 SEDE

L'ACU ha Sede Legale in Milano alla Via Padre Luigi Monti, 20/C ed essa potrà essere trasferita altrove per semplice decisione della Presidenza nazionale.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

L'ACU non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti, con divieto di svolgere attività diverse.

In particolare, l'attività dell'Associazione è diretta ad arrecare benefici a quei consumatori ed utenti che si trovano in situazioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'ACU fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, promozione della qualità della vita e del consumo consapevole, prevenzione dell'usura, condannando quelle attività che s'ispirano e/o praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione.

L'ACU si propone di tutelare e rappresentare i diritti civili e gli interessi dei consumatori e degli utenti, in particolare di quelli svantaggiati, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers' International, dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi, in particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti anche in qualità di risparmiatori:

- il diritto alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica;
- il diritto all'etica dello sport e dell'attività motorio-ricreativa;
- il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- il diritto a ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta;
- il diritto a ricevere un'adeguata formazione ed educazione al consumo;
- il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- il diritto di essere rappresentati;
- il diritto ad un equo ristoro dei danni subiti;
- il diritto allo sviluppo sostenibile e ad un ambiente sano;
- il diritto alla tutela economica, del risparmio e della conservazione del potere d'acquisto delle retribuzioni;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;

-
il diritto all'assistenza sociale erogata secondo principi di equità in relazione ai propri bisogni.

ART. 4 ATTIVITA'

Per realizzare il proprio oggetto sociale l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva) anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità:

- promuovere il consumo critico e consapevole in tutte le scelte individuali e collettive in cui si esplica;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile ed etico per orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, sport e tempo libero, ecc.);
- promuovere il commercio equo e solidale, l'agricoltura biologica, le filiere corte ed ogni altra forma di produzione e consumo partecipato e a basso impatto ambientale;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo dei soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attraverso forme di tutela e di assistenza delle vittime e attraverso iniziative di formazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere direttamente, e in collaborazione con altre agenzie formative, corsi scolastici, universitari e post-universitari sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con Paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l'impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale e devono essere pubblicizzati attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera, con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi per il controllo della conformità alle normative di legge e alle norme volontarie, e a principi etici, della pubblicità commerciale;
- promuovere strutture stabili per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in

materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;
- promuovere l'evoluzione della legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto.

Per il miglior funzionamento delle attività dell'Associazione, potranno essere approvate, con deliberazione della Presidenza nazionale, delle direttive particolari.

ART. 5 FINANZIAMENTO

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, previa accettazione, da parte della Presidenza nazionale, su preventiva valutazione della provenienza e della compatibilità con i fini dell'ACU, così come viene specificato con direttiva tecnica dal Regolamento nazionale, nonché con i proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con enti pubblici e loro organizzazioni, università, fondazioni, associazioni; in tal senso esiste anche l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività inerenti all'oggetto sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, Statuto e/o Regolamento hanno medesimi obiettivi.

ART. 7 RENDICONTO ANNUALE

L'attività dell'Associazione è valutata su base triennale. L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, è approvato dalla Presidenza nazionale un rendiconto economico e finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, riferite all'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

ART. 8 SISTEMA FEDERALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'ACU si collega con altre associazioni e comitati attraverso un sistema federale, disciplinato dal presente Statuto e Regolamento nazionale.

L'ACU si articola sul territorio nazionale in sedi locali:

- comunali;
- provinciali;
- regionali.

Le sedi locali sono tutte soggette al presente Statuto. Le sedi locali si denominano "ACU – Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro – sede di ..." seguito dal nome della Regione e/o della località, mentre la Sede Legale dell'Associazione assume la denominazione di "Sede Nazionale".

Le sedi comunali possono articolarsi sul territorio attraverso sportelli di zona, con la denominazione ACU – Associazione Consumatori Utenti – Sede comunale di Sportello di via Gli sportelli comunali possono essere aperti anche presso spazi di altri soggetti pubblici e privati.

Se in una regione è presente un'unica sede locale, essa assume la denominazione della regione.
Se nella regione sono presenti più sedi locali, l'attribuzione della sede regionale sarà compiuta dalla Presidenza nazionale.

Le sedi comunali e provinciali fanno riferimento e si coordinano con la sede regionale territorialmente competente.

Con apposita direttiva particolare della Presidenza nazionale, potrà essere disciplinata anche l'apertura di sedi fuori dei confini nazionali.

ART. 9 SEDI LOCALI

Le sedi regionali e quelle delle Province Autonome sono strutture che possono essere autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

- Le sedi regionali e delle Province Autonome nell'adottare quanto previsto al comma precedente, hanno l'obbligo di consultare gli associati del proprio territorio di competenza, convocando un'Assemblea straordinaria dei soci alla presenza di un notaio, assumendone la piena e consapevole responsabilità.
- Le strutture regionali e delle Province Autonome assumono operativamente autonomia giuridica e amministrativa a seguito della ratifica degli Organi sociali nazionali e precisamente della Presidenza nazionale.
- L'ACU nazionale non risponde a qualsiasi titolo ragione o causa o in specie per il fatto dell'adesione delle sedi regionali e delle Province Autonome all'Associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture regionali o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere, lesive del nome, dell'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dalle finalità di cui al presente Statuto.
- I rapporti amministrativi della tenuta degli elenchi degli iscritti relativi al tesseramento, ovvero degli interventi di natura finanziaria disposti dall'ACU nazionale a favore e in collaborazione con le sedi locali costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria dell'Associazione nazionale senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.
- La Presidenza nazionale può revocare alla sede locale l'utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione qualora tale struttura compia azioni, attività o assuma comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'ACU.
- Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, ogni sede locale approva un rendiconto economico e finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, riferito all'attività svolta da ciascuna sede locale nell'anno precedente. Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere trasmesso alla Sede Legale Nazionale entro il 15 aprile di ogni anno.
- E' di competenza della Presidenza regionale approvare il rendiconto regionale unitario di tutte le sedi locali del proprio territorio e trasmetterlo alla Sede Legale Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale e comunque non oltre il 15 aprile di ogni anno.
- Il logo dell'ACU potrà essere ritirato, anche transitoriamente, alle sedi regionali dalla Presidenza nazionale se non vengono ottemperati gli obblighi previsti dal comma precedente.

Le sedi locali sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dal Regolamento nazionale nonché alle direttive della Presidenza nazionale che ne esercita il controllo.

ART.10. COMPETENZE E RAPPRESENTANZA

Le sedi locali hanno competenza su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali, provinciali o nei deliberati comunali sulla tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché su quelle relative ad un'espressa richiesta d'intervento a loro direttamente formulata da un consumatore o utente residente nel comune/provincia/regione di riferimento.

Le sedi locali hanno l'obbligo di coordinarsi con le altre sedi eventualmente esistenti nella stessa regione e con la Sede regionale.

Nell'ambito di tale competenza, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizi attivi o passivi, spetta al Presidente regionale.

ART. 11 SEDE NAZIONALE COMPETENTE

La Sede Nazionale ha competenza su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi regionali, ferma restando la facoltà di intervento sulle materie di competenza delle sedi regionali in sostegno delle stesse o in loro sostituzione, in caso di inattività e/o di inadempienze statutarie e regolamentari, secondo il principio di sussidiarietà.

Sono, comunque, competenza esclusiva della Sede Nazionale i rapporti e le relazioni internazionali, la tutela del nome, dell'onore, del simbolo, e dell'immagine dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti - Organizzazione senza scopo di lucro.

Le sedi regionali, provinciali e comunali hanno l'obbligo di coordinarsi con la Sede Nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative, anche non pubbliche, riferibili direttamente o indirettamente ad istituzioni, enti, organizzazioni e, comunque, a soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi, non regionali e/o, comunque, produca effetti al di fuori del territorio regionale, provinciale e comunale di competenza.

ART. 12 SOCI ORDINARI E FEDERATI

Le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e il presente Statuto, possono diventare soci ordinari e/o federati dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti - Organizzazione senza scopo di lucro.

Le associazioni e i comitati, nazionali o locali, che:

- a) condividono le finalità dell'Associazione e il presente Statuto;
- b) dichiarano la volontà di realizzare il proprio oggetto sociale tutelando i diritti civili e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- c) si dotano di atti costitutivi o statuti conformi alle disposizioni di legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro;
- d) prevedono nei loro atti costitutivi o statuti la presenza di almeno un rappresentante dell'ACU, nominato dalla Presidenza nazionale, nel loro massimo organo direttivo;

possono diventare soci federati dell'ACU – Associazione Consumatori utenti – Organizzazione senza scopo di lucro.

Ferme restando le previsioni di cui al successivo articolo 13, la durata d'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato, con l'obbligo di versare annualmente la quota di contributo associativo.

E' espressamente esclusa qualunque forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 13 ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La richiesta per diventare socio ordinario si considera accolta con la relativa comunicazione al diretto interessato da parte di una qualunque sede locale o della Sede Nazionale, cui è possibile domandare l'iscrizione.

Rimane comunque ferma la facoltà della Presidenza nazionale di revocare l'iscrizione, con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla comunicazione alla Sede Nazionale della domanda di iscrizione. La mancanza di tale comunicazione non fa acquisire al socio i diritti e le facoltà corrispondenti.

La richiesta per diventare socio federato deve essere sempre presentata alla Sede Nazionale e dovrà essere espressamente accettata dalla Presidenza nazionale.

In ogni caso, non potrà essere accettata la domanda per alcuna categoria di soci se non dopo il versamento della quota contributiva determinata annualmente dalla Presidenza nazionale.

La qualifica di socio, ordinario o federato, si perde per dimissioni, per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione e all'immagine della medesima, per gravi inadempienze statutarie e regolamentari, per prolungata morosità e, per i soli soci federati, a seguito della perdita della conformità degli statuti o atti costitutivi alle disposizioni di legge sulle Organizzazioni non a scopo di lucro.

Il relativo provvedimento è assunto dalla Presidenza nazionale.

Le dimissioni da socio non esimono dagli obblighi finanziari assunti per l'anno in corso e per gli anni precedenti.

ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione senza scopo di lucro:

- l'Assemblea nazionale dei soci;
- le Assemblee comunali, provinciali e regionali dei soci;
- i Dipartimenti nazionali;
- la Presidenza Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti);
- il Collegio dei Probiviri.

Art.15 L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee regionali, secondo modalità e criteri definiti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto sulla base della rappresentatività che viene definita parametrando equamente la popolazione residente in ciascuna Regione.

L'Assemblea si svolge, in sede ordinaria, ogni tre anni, per deliberare sulle seguenti materie:

- elezione dei componenti la Presidenza nazionale;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elezione del Collegio dei Probiviri;
- Regolamento nazionale;
- Programma e direttive per l'attività pluriennale dell'Associazione.

L'Assemblea nazionale si svolge, in sede straordinaria, ogni qual volta ve ne sia la necessità, per deliberare sulle seguenti materie:

- modifiche ed aggiunte allo Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e sua liquidazione.

L'Assemblea nazionale, ordinaria e straordinaria, è convocata dalla Presidenza nazionale.

L'Assemblea nazionale è legalmente costituita e delibera validamente quando sia presente, in prima convocazione, la totalità dei soci delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci delegati, fermo restando che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la sua liquidazione è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dei soci delegati.

ART.16 LE ASSEMBLEE E GLI ORGANI DELLE SEDI LOCALI

Le Assemblee locali sono comunali, provinciali e regionali o delle province autonome.

Possono parteciparvi tutti i soci delle sedi locali residenti nel territorio di competenza, purché in regola con il pagamento delle quote di contributo associativo.

Le Assemblee regionali dei soci si svolgono ogni qual volta ve ne sia la necessità ma almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, per deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, relativo all'attività della sede regionale e delle sedi comunali e provinciali di pertinenza territoriale nell'anno precedente;
- programma per l'attività regionale dell'Associazione;
- le sedi locali possono dotarsi di un proprio regolamento in coerenza con il presente Statuto e con il Regolamento nazionale. Questo documento, quando approvato dall'Assemblea dei soci della sede locale va inviato dal Presidente competente, quanto prima, alla Sede Legale Nazionale e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua approvazione.

Le Assemblee provinciali e comunali si svolgono ogni qual volta ve ne sia la necessità per deliberare su materie di competenza della sede locale.

Ogni tre anni, poi, le Assemblee locali provvedono all'elezione della Presidenza comunale, provinciale o regionale, previa determinazione del numero dei loro componenti.

La Presidenza regionale è composta da non meno di cinque membri, quelle comunali e provinciali da non meno di tre membri.

Il numero dei componenti della Presidenza regionale dovrà prevedere la presenza della rappresentanza di tutte le sedi provinciali attive nel proprio territorio di riferimento, mentre il numero dei componenti della Presidenza provinciale dovrà prevedere la presenza della rappresentanza qualificata di tutte le sedi comunali attive nel territorio di riferimento.

La Presidenza regionale, provinciale e comunale elegge, al proprio interno, il Presidente, legale rappresentante della sede locale, il responsabile amministrativo-tesoriere ed il responsabile organizzativo, ai quali si applicano, per quanto attiene alle funzioni ed ai poteri, limitatamente all'attività locale, rispettivamente, le disposizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale.

L'Assemblea regionale elegge anche i delegati dell'Assemblea nazionale secondo modalità e criteri definiti nel Regolamento nazionale e dell'art. 15 dello Statuto, comma primo.

Le Assemblee locali sono convocate a cura dei loro Presidenti su loro iniziativa, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti della Presidenza, ovvero di almeno un decimo dei soci, ovvero dalla Presidenza nazionale, qualora se ne presenti la necessità, con avviso scritto e con le formalità ritenute più idonee ad assicurare la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i soci e per favorire la loro partecipazione.

Copia delle convocazioni delle Assemblee comunali, provinciali e regionali e dei successivi deliberati dovranno essere inviate, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni lavorativi, alla Sede Legale Nazionale, controfirmate, per autentica, dal Presidente regionale.

Le Assemblee locali sono presiedute dai loro presidenti e sono legalmente costituite, deliberando validamente, quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

ART.17 I DIPARTIMENTI

L'ACU, al fine di realizzare i propri scopi con la massima professionalità, assicurando il coinvolgimento attivo di tutti gli Organi sociali, si articola in Dipartimenti funzionali alle specifiche attività.

I Dipartimenti vengono deliberati dalla Presidenza nazionale sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea generale dei soci.

Le azioni proprie dei Dipartimenti devono comprendere l'insieme delle attività svolte a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, realizzate con competenza, puntualità e responsabilità.

Ciascun Dipartimento ha un proprio Portavoce nazionale, componente della Presidenza nazionale. Ogni sede locale può articolarsi con Dipartimenti e Portavoce coordinati con quelli nazionali.

I Dipartimenti possono organizzarsi in gruppi di lavoro.

Il Portavoce nazionale di ciascun Dipartimento è tenuto a coinvolgere i soci interessati a partecipare alle attività specifiche, attribuendo incarichi di rappresentanza, anche in sua sostituzione, presso terzi.

Gli organigrammi nazionali di ciascun Dipartimento vengono deliberati dalla Presidenza nazionale. I Dipartimenti, elencati con finalità esemplificativa e non esaustiva, interessano le seguenti aree: organizzazione, amministrazione, comunicazione e telecomunicazioni, formazione, relazioni internazionali, giustizia, servizi e beni comuni, risparmio e credito, assicurazioni e previdenza, salute e sanità, sport attività ricreative e tempo libero, ambiente, alimentazione, agricoltura, prodotti di largo consumo, normazione e certificazione volontaria, commercio.

L'organizzazione dei dipartimenti, i loro eventuali accorpamenti, e le aree di competenza di ciascuno di essi vengono deliberate dalla Presidenza nazionale tenendo conto del Regolamento nazionale e del Programma triennale dell'Assemblea dei soci.

Il Portavoce nazionale del Dipartimento amministrazione è il responsabile amministrativo-tesoriere dell'Associazione. Può aprire conti correnti bancari a nome della sede dell'ACU di pertinenza e curarne la normale operatività anche con firma singola, purché deliberato dalla Presidenza competente. Può effettuare pagamenti autonomamente senza limiti di spesa consultando preventivamente il Presidente nazionale. Può incassare dai soci o da qualunque soggetto privato o pubblico, rilasciando relativa quietanza, fermo restando quanto previsto all'art. 5.

Il Portavoce nazionale del Dipartimento organizzazione ha la responsabilità della gestione sociale dell'Associazione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni di Presidenza nazionale e nelle Assemblee dei soci.

Inoltre ha la responsabilità dell'organizzazione della sede dell'ACU di pertinenza territoriale.

ART. 18 LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza nazionale è composta da tutti i Presidenti regionali in carica al momento della convocazione dell'Assemblea nazionale, dal Presidente nazionale e dal Portavoce del Dipartimento internazionale.

Il Presidente nazionale e il Portavoce del Dipartimento internazionale sono eletti dalla Presidenza nazionale anche scelti tra soci che non siano Presidenti regionali.

ART. 19 COMPETENZE E POTERI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza nazionale rappresenta e dirige l'Associazione; è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea nazionale e, pertanto, essa, esemplificativamente e non esaustivamente:

- elegge, al proprio interno, il Presidente nazionale e tutti i Portavoce nazionali;
- esegue ed interpreta il Regolamento nazionale, i programmi e le direttive dell'Assemblea nazionale;
- instaura e mantiene i rapporti e le relazioni internazionali;
- delibera sull'iscrizione dei nuovi soci, ordinari e federati, nazionali e locali;
- determina la quota di contribuzione annuale relativa all'iscrizione come socio ordinario e come socio federato, determinando le percentuali destinate alla Sede Nazionale;
- adotta i provvedimenti reputati più opportuni per rendere l'attività delle sedi locali conformi allo Statuto/Direttive/Regolamenti e all'oggetto sociale dell'ACU, arrivando alla possibilità di sciogliere gli Organi locali, commissariandoli temporaneamente, fino alla convocazione dell'Assemblea locale dei soci;
- adotta i provvedimenti a carico dei soci (sospensione o perdita della qualità di socio ordinario o federato) i cui comportamenti sono ritenuti contrari alla finalità

dell'Associazione, o comportano gravi inadempienze statutarie, ovvero a carico dei soci che si rendono responsabili di una prolungata morosità;

- approva il rendiconto economico-finanziario, relativo all'attività della Sede Nazionale dell'anno precedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 e dal Regolamento nazionale;
- delibera su tutte le operazioni inerenti lo scopo sociale ed autorizza gli impegni di spesa relativi e le stipulazioni occorrenti;
- designa la sede regionale, provinciale e comunale in caso di presenza di più sedi locali, rispettivamente, nella stessa regione, provincia e comune;
- verifica e sviluppa il Programma delle attività dell'Associazione e l'eventuale aggiornamento delle direttive pluriennali approvate dall'Assemblea nazionale dei soci.
- designa i rappresentanti di ACU all'interno degli Organi dei soci federati, nazionali o locali;
- delibera su qualunque azione amministrativa e giudiziaria o di competenza di giurisdizioni speciali, in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revocazione e cassazione; può compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e transigere; nomina e revoca procuratori generali, speciali ed alle liti;
- assume lavoratori dipendenti ed autonomi e designa consulenti nel numero e con le mansioni necessarie per realizzare le specifiche esigenze dell'Associazione;
- accetta lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, previa valutazione della loro provenienza e della compatibilità con i fini dell'ACU;
- rileva e contesta i casi di incompatibilità e adotta i provvedimenti temporanei o definitivi in caso di mancato esercizio dell'opzione;
- compie, in genere, ogni atto richiesto per lo svolgimento dell'attività sociale;
- determina la misura di eventuali rimborsi spese per le cariche sociali;
- verifica la conformità allo Statuto e all'oggetto sociale dell'ACU, dell'attività delle sedi locali e di tutti i soci federati;
- revoca, alla sede locale (comunale, provinciale, regionale), l'utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione qualora tale struttura compia azioni, attività o assuma comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'ACU;
- approva direttive particolari che disciplinano il miglior funzionamento di alcuni settori dell'Associazione;
- può istituire il Comitato scientifico nazionale;
- promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, l'*Università dei consumatori-utenti* e *Il Salone dei consumatori-utenti*;
- può editare pubblicazioni periodiche, anche riprendendo la testata *Consuma Giusto*, destinate alla diffusione interna e/o esterna;
- nomina i Presidenti delle sedi locali dell'Associazione, in assenza o nelle more della costituzione degli Organi sociali;
- esamina e coordina le attività e il suo raccordo con le sedi locali.

Qualora, in caso di dimissioni o per qualunque altra ragione, venisse meno la presenza di uno dei suoi componenti, la Presidenza può, tra i soci dell'Associazione, cooptare un nuovo membro che rimarrà regolarmente in carica fino alla prima Assemblea nazionale dei soci utile per la ratifica della nomina ovvero per la sostituzione con altro socio.

In relazione all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente nazionale può invitare ad assistere alle riunioni, o a parte di esse, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altri terzi estranei.

La Presidenza nazionale è convocata dal Presidente nazionale, di sua iniziativa, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti della Presidenza.

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto inoltrato, con il mezzo più opportuno a provarne l'invio (fax, posta elettronica, eccetera), almeno sette giorni lavorativi prima.

Nei casi urgenti, la convocazione può essere eseguita con fonogramma e il termine si riduce a tre giorni lavorativi.

ART. 20 IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'intera Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi e nei giudizi attivi e passivi.

Pone in esecuzione i deliberati della Presidenza nazionale e dell'Assemblea nazionale.

Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea nazionale e la Presidenza nazionale.

Il Presidente nazionale ha la facoltà di rilasciare procure speciali ai Presidenti regionali dell'Associazione nell'esercizio delle attività e delle azioni di tutela giudiziaria dei cittadini consumatori-utenti e risparmiatori.

In ciascuno degli organismi ai quali partecipa, in caso di parità di votanti, il suo voto vale doppio. Il Presidente nazionale di diritto è il delegato al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e può rinunciarvi su delibera della Presidenza nazionale.

In caso di particolare necessità ed urgenza, il Presidente può adottare iniziative su materie di competenza della Presidenza, a condizione di convocare appena possibile la Presidenza stessa, per la ratifica del provvedimento adottato.

ART. 21 L'ORGANO DI REVISIONE (IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

L'organo di revisione è formato da un Revisore Unico con un membro supplente su deliberazione dell'Assemblea nazionale dei soci.

Ad esso è demandata la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea dei soci della relazione sul rendiconto economico finanziario dell'attività.

Il revisore e il supplente possono non essere soci dell'Associazione e potranno essere retribuiti su delibera della Presidenza nazionale.

ART. 22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea nazionale dei soci, che designa, tra di loro, anche il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- dare alla Presidenza nazionale, quando richiesto, il parere sui provvedimenti da adottare nei confronti dei soci;
- comporre amichevolmente tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione e tra i soci tra di loro, per quanto attiene ai problemi associativi;
- fornire pareri su interpretazioni dubbie del presente Statuto;
- dare alla Presidenza nazionale, quando richiesto, il parere sulla nomina di membri del Comitato Scientifico.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o ritenga apparentemente fondata una richiesta di un socio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera omessa ogni formalità non necessaria per salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Il Collegio dei Probiviri emette decisioni scritte e congruamente motivate; esse non saranno vincolanti, ma avranno un alto valore morale.

Qualora la parte interessata non intenda adeguarsi alla pronuncia dei probiviri, la questione sarà sottoposta all'esame della Presidenza nazionale, nella prima riunione utile, che emetterà una decisione definitiva il cui mancato rispetto costituirà una grave inadempienza statutaria.

ART. 23 INCOMPATIBILITA'

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto, sono incompatibili con funzioni dirigenziali di imprese private o pubbliche.

L'incompatibilità d'incarico di parlamentare, di consigliere comunale, provinciale, regionale, di sindaco e di assessore, viene determinata, per ogni specifica situazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti la Presidenza nazionale.

In deroga a quanto sopra, non sono considerate incompatibili, le partecipazioni in imprese private o pubbliche, anche con funzioni dirigenziali, attribuite in esplicita rappresentanza dei consumatori e utenti nonché qualunque tipo di collegamento con enti non commerciali o Onlus.

L'incompatibilità viene rilevata dalla Presidenza nazionale e contestata all'interessato per l'esercizio della facoltà di opzione.

In caso di mancata opzione entro il termine assegnato, la Presidenza nazionale adotta i provvedimenti definitivi.

Il socio dell'ACU che intenda partecipare alle elezioni amministrative o politiche non può utilizzare il logo e la denominazione dell'ACU medesima per la propria campagna elettorale. Il socio che si presenta alle elezioni amministrative o politiche è tenuto ad informare, immediatamente a seguito dell'accettazione della candidatura, gli Organi sociali dell'ACU territorialmente competenti e il Presidente nazionale.

Gli Organi sociali dell'ACU a tutti i livelli di competenza non hanno alcun obbligo nei confronti del socio che intenda candidarsi alle elezioni amministrative o politiche.

ART. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea nazionale straordinaria a norma del presente Statuto.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non a scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo previsti dallo Statuto o dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi.

ART. 25 DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli Organi sociali dei quali non è prevista la prosecuzione, sono sciolti di diritto.